



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi

Ufficio D2 - Disciplina Commercio

Roma, 18/05/2005

00187 - Via Sallustiana, 53

Prot. N. 0004272

Allegati

Al Comune di Troia

Comando di Polizia Municipale

Via Regina Margherita, 80

71029 Troia (Foggia)

OGGETTO: Produttori agricoli - Quesito

Codesto Comune ha chiesto alla scrivente se le autorizzazioni al commercio di prodotti agricoli, rilasciate ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, non riportanti alcuna data di scadenza, possano considerarsi attualmente valide alla luce delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

Si precisa in via preliminare che il citato decreto n. 228 disciplina l'attività di vendita da parte dei produttori agricoli e, a tal fine, reca disposizioni specifiche.

Il predetto decreto, infatti, sostituisce la definizione di imprenditore agricolo, stabilendo, all'art. 1, comma 1, che è tale "...chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse", nonché al comma 2 del medesimo articolo "...Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile (...) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Il successivo art. 4, al comma 1 dispone che "gli imprenditori agricoli, singoli o associati (...) possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura **prevalente** dalla rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità"; il comma 7 del medesimo

articolo sancisce, inoltre, che *"Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "*. Si richiama, infine, l'attenzione su quanto stabilisce il seguente comma 8, secondo cui *"Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per la società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998"*.

Dal combinato disposto delle su elencate norme discende, quindi, che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi.

Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell'art. 4.

Pertanto, è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che determina il significato analitico del termine *"prevalenza"*: il medesimo ammontare deve, infatti, rientrare nei limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dal suddetto comma.

È indispensabile, dunque, rimanere entro i predetti limiti, poiché superare gli stessi comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114/98.

Ove poi, le aziende agricole, intendano svolgere la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, devono effettuare la comunicazione al Comune, del luogo ove ha sede l'impresa, come previsto all'art. 4, comma 2 del suddetto decreto n. 228/2001.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Infine, per la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, devono attenersi a quanto dispone il medesimo art. 4, al comma 4, indirizzando cioè la comunicazione al Sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

Conseguentemente, dall'entrata in vigore del decreto n. 228/2001 l'azienda agricola può esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali, previa comunicazione prevista dal citato art. 4, comma 4 del medesimo decreto, da non confondere, però, con l'istituto della comunicazione stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 114/98.

Nonostante quanto evidenziato la scrivente non ritiene che possano considerarsi non più valide le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, né che possano considerarsi sanzionabili i produttori agricoli che le utilizzino.

Resta ferma la facoltà per gli enti locali competenti di definire le opportune procedure ai fini delle eventuali conversioni delle pregresse autorizzazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)